



COLLEGAMENTO

SIULP FL@SH

LE NOTIZIE SOTTO IL RIFLETTORE IN BREVE



Attività di servizio in ambito transfrontaliero – Secondo il Consiglio di Stato spetta la sola indennità di missione nazionale

Sulla controversa questione del trattamento economico spettante per i servizi di controllo congiunto in ambito transfrontaliero la posizione restrittiva adottata dall'Amministrazione, giusta la quale va corrisposta l'indennità di missione nazionale e non quella, più remunerativa, di missione internazionale, è stata riconosciuta come corretta dal Consiglio di Stato.

La sentenza n. 9233 del 25 novembre 2025 del Supremo consesso ha infatti statuito che il personale impiegato in attività di servizio svolte sul territorio di stati confinanti sulla base di accordi bilaterali conclusi tra i rispettivi organi di governo rientra tra quelle indicate dall' 13, comma 16, del D.P.R. 51/2009, recettivo del contratto di lavoro delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e che, quanto all'indennità spettante, stante l'espresso rinvio che la norma contrattuale opera all'art. 10 della L. 836/1973, al personale interessato deve essere riconosciuto il trattamento economico di missione ordinaria nazionale.

L'intervento del Consiglio di Stato era stato stimolato dal ricorso promosso da un gruppo di operatori della Polizia di Stato in servizio presso il Settore di Frontiera di Tarvisio, che per l'attività di servizio da loro svolta in territorio austriaco avevano invocato l'applicazione dell'art. 1, co. 1 del R.D. 941/1926, norma risalente e tuttavia ancora oggi vigente, che prevede l'attribuzione dell'indennità di missione internazionale ai dipendenti "civili e militari dello Stato, destinati in missione all'estero".

SOMMARIO

- Attività di servizio in ambito transfrontaliero – Secondo il Consiglio di Stato spetta la sola indennità di missione nazionale
- Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale si perfeziona in presenza di terzi estranei alla funzione
- Requisiti Pensionistici, Comparto Sicurezza, Difesa e VVF
- Retromarcia al casello autostradale
- Non è incostituzionale la riforma del reato di traffico di influenze
- IMU seconda casa abitata da coniuge e figlio



A supporto delle loro pretese gli operatori hanno richiamato l'orientamento ermeneutico adottato dal TAR Lombardia Milano. La Curia lombarda aveva infatti osservato come l'art. 10 della L. 836/1973, che per l'appunto prevede l'attribuzione della missione ordinaria nazionale, circoscrivesse il perimetro applicativo ai soli servizi svolti "presso le stazioni di confine o presso le dogane situate in territorio estero", e quindi alle sole "aree ricadenti comunque nel territorio dello Stato (le zone di confine), oppure di zone assoggettate a un regime di non esclusiva pertinenza dello Stato, ma sottoposte a regole di matrice internazionale (le zone doganali internazionali situate in territorio estero" (così, ex multis, TAR Milano, n. 1326/2022; tra le più recenti cfr. TAR Milano, n. 16/2025).

Situazione ben diversa, secondo i giudici milanesi, dal pattugliamento in territorio dello stato estero svolto congiuntamente ad operatori delle corrispondenti forze di polizia, trattandosi di un servizio "effettuato in maniera dinamica e non limitato a un ambito ristretto e specifico (tipo l'area doganale), e non afferente ad attività collegate né con le stazioni ferroviarie di confine né con l'ambito doganale... Quanto a quest'ultimo aspetto si può affermare che il citato art. 10 è una norma speciale rispetto a quella (generale) contenuta nel R.D. n. 941/1926". Dovendosi poi tenere conto, precisano ancora le richiamate pronunce, che l'art. 13, co. 16 del DPR 51/2009 "opera un espresso rinvio all'art. 10 della legge n. 836 del 1973 e che, in ogni caso, si tratta di una fonte di natura secondaria (di Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile), come tale insuscettibile di derogare alle previsioni contenute in un atto normativo avente forza di legge (ossia il R.D. n. 941 del 1926) (così TAR Lombardia - Milano, n. 16/2005).

In sede di ricorso era stato altresì evidenziato come l'art. 13, co. 16 del DPR 51/2009 facesse espressamente riferimento ai servizi "derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti". E siccome l'accordo italo - austriaco che aveva regolato le attività di pattugliamento congiunto transfrontaliero – così come quello concluso con la Svizzera - era stato sottoscritto e reso attuativo solamente nel 2014, quindi 5 anni dopo che era stato firmato il contratto recepito dal DPR 51/2009, non era plausibile estendere forzosamente gli effetti dell'intesa negoziale ad accordi transfrontalieri conclusi in un momento successivo.

Disattendendo tutte le argomentazioni sviluppate il Consiglio di Stato ha ritenuto meritasse di essere valorizzata l'interpretazione proposta dall'Amministrazione, quella cioè secondo la quale questa tipologia di servizi era chiaramente inquadrata dall'ambito del combinato disposto degli artt. 10 L. 836/1973 e 13, co. 16 del DPR 51/2009, considerando dirimente ai fini della decisione la constatazione che la norma generale di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. 941/1926 è "riferita al lavoratore che svolge missione all'estero per un arco di tempo. Ciò si evince chiaramente dall'art. 2 del regio decreto il quale specifica che "Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno". Il trattamento di missione all'estero, salvo diversa previsione derogatoria, pertanto non è applicabile al singolo turno lavorativo ordinario svolto oltre confine sulla base di accordi internazionali".

Se, dunque, non interverranno modifiche al descritto impianto ordinamentale, per le attività transfrontaliere effettuate in attuazione di accordi intergovernativi continuerà ad essere riconosciuto il trattamento di missione ordinaria nazionale.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT



Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale si perfeziona in presenza di terzi estranei alla funzione



La Corte di cassazione, con la sentenza n. 35233/2025, ha precisato che il reato di oltraggio richiede la percezione dell'offesa da parte di soggetti esterni alla funzione svolta. Secondo la Corte, ciò che qualifica l'oltraggio non è l'attacco personale al singolo agente, ma la lesione del prestigio dell'amministrazione. Questa lesione si verifica soltanto quando l'offesa raggiunge un pubblico di terzi, in grado di rifletterla sull'immagine della funzione esercitata. La semplice presenza di altri pubblici ufficiali non basta, poiché essi operano nell'ambito della medesima attività istituzionale. Il procedimento che ha originato la decisione in commento nasce da un alterco nato dalla contestazione di una violazione al codice della strada. Dopo una discussione iniziale, il confronto è proseguito all'interno degli uffici, dove l'interessato dopo aver insistito per l'annullamento del verbale, ha apostrofato

con espressioni offensive l'operatore.

Il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato, mentre la Corte d'appello aveva ritenuto integrato l'oltraggio. La Cassazione ha annullato la condanna, rilevando che l'offesa non era stata percepita da soggetti estranei all'atto, con conseguente assenza dell'elemento tipico della "presenza di più persone".

Secondo la Suprema Corte il reato richiede un contesto comunicativo capace di esporre l'offesa alla collettività non essendo sufficiente la gravità delle parole pronunciate e occorrendo che la condotta sia percepita da persone che non partecipano al procedimento o all'attività amministrativa in corso. In mancanza di questa esternalità, la lesione resta confinata nella sfera interpersonale e non coinvolge il prestigio dell'istituzione.

La stessa presenza di altri agenti o impiegati non integra la condizione della "pluralità di persone", poiché questi non rappresentano il pubblico cui la norma fa riferimento.

Requisiti Pensionistici, Comparto Sicurezza, Difesa e VVF



La legge di bilancio 2026, **all'articolo 1 comma 180 prevede**, dal **1° gennaio 2028**, per le **Forze Armate, le Forze di Polizia - sia a ordinamento civile che militare - e per i Vigili del Fuoco**, un incremento "specifico" dei requisiti dell'adeguamento della speranza di vita a partire dal 2028:

• + 1 mese nel 2028; + 1 mese nel 2029 e + 1 mese nel 2030.

In via aggiuntiva in base al contenuto **dei commi 185 e 194**, (definizione dell'adeguamento generale alla speranza di vita per tutti i regimi previdenziali) è

previsto un incremento:

- + 1 mese nel 2027, + 2 mesi nel 2028.**

In Termini Complessivi l'adeguamento della speranza di vita, per il Comparto Sicurezza e Difesa è:

- +1 mese dal 2027; + 4 mesi dal 2028; + 5 mesi dal 2029 e + 6 mesi dal 2030.**



LA SPERANZA DI VITA

Fino al 31 dicembre 2012 si poteva andare in pensione con i seguenti requisiti:

- 1) Pensione di vecchiaia (età + contributi): requisito, 60 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione9
- 2) Pensione di anzianità (età + contributi): requisito 57 anni e 35 anni di contribuzione.
- 3) Pensione di anzianità (solo contributi): requisito 40 anni di contribuzione senza limiti di età.

Con la legge 122/2010 è stata introdotta la speranza di vita, divenuta operativa dal 1° gennaio 2013, con un adeguamento (di 3 mesi);

con DM 16 dicembre 2014, applicazione dal 1° gennaio 2016 **con adeguamento di (4 mesi);**

con DM 5 dicembre 2017, applicazione dal 1° gennaio 2019 **con adeguamento di (mesi 5);**

con DM 05 Novembre 2019, dal 1° gennaio 2021; non incrementati, a seguito pandemia (Covid)

con DM 27 novembre 2021, dal 1° gennaio 2023: non incrementati, a seguito pandemia (Covid)

con DM 18 Luglio 2023, 1° gennaio 2025 non incrementati a seguito la pandemia (Covid):

La legge di bilancio 2026 prevede **un adeguamento di mesi 3, e per il comparto Sicurezza e Difesa un incremento di ulteriori mesi 3.**

LA FINESTRA MOBILE

Oltre alla speranza di vita, è prevista la cosiddetta **“finestra mobile”** ovvero periodo di attesa che decorre dalla maturazione del diritto e conduce, come condizione, all'effettiva decorrenza della pensione:

- **12 mesi** per le cessazioni dal servizio con 58 anni di età e 35 anni di contributi;
- **12 mesi** per le pensioni di vecchiaia (60 anni) in caso di contribuzione inferiore a 36 anni;
- **15 mesi** per chi accede alla pensione anticipata con il solo requisito contributivo (**es. 41 anni + 15 = 42 anni e 3 mesi**)

REQUISITI ATTUALI

- 1) **Pensione di vecchiaia (età + contributi):** requisito, 60 anni di età e 36 anni di contribuzione. Con una anzianità contributiva inferiore, si applicano mesi 12 di speranza di vita (61 anni di età) e 12 mesi di finestra mobile (62 anni di età). Se nell'arco di questi periodi si maturano i 36 anni di contribuzione, si va in pensione a partire dal momento in cui si è perfezionato il diritto alla pensione secondo i requisiti previsti dal punto 2.
- 2) **Pensione di anzianità (età + contributi):** requisito 58 anni e 35 anni di contribuzione +12 mesi di finestra mobile, per un totale di 59 anni e 36 anni di contribuzione.
- 3) **Pensione di anzianità (solo contributi):** requisito 41 anni di contribuzione + 15 mesi di finestra mobile, per un totale di 42 anni e 3 mesi di contribuzione a prescindere dell'età anagrafica.

Anno 2027

1) Pensione anzianità (solo contributi): requisito: Adeguamento speranza di vita: **1 mese.**

Totale: 41 anni e 1 mese + 15 mesi di finestra mobile. **Totale: 42 anni e 4 mesi di contribuzione.**

2) Pensione anzianità (età + contributi): requisito: Adeguamento speranza di vita: **1 mese.**

Totale: 58 anni e 1 mesi + 35 anni di contributi, + 12 mesi di finestra mobile.

3) Pensione di vecchiaia (età + contribuzione): requisito: **60 anni + anni 36 di contributi.** Con una anzianità contributiva inferiore, si applicano mesi 12 + 1 di speranza di vita (**61 anni e 1 mese di età**) e 12 mesi di finestra mobile (**62 anni e 1 mese di età**), se nell'arco di questi periodi si maturano i 36 anni di contribuzione, si va in pensione nel momento in cui si è perfezionato il diritto alla pensione di anzianità di cui **del punto 2.**

Anno 2028



1) Pensione di anzianità (solo contributi): requisito: Adeguamento speranza di vita: **4 mesi.**

Totale: 41 anni e 4 mesi + 15 mesi di finestra mobile. **Totale: 42 anni e 7 mesi di contribuzione.**

2) Pensione di anzianità (età + contributi): requisito: Adeguamento speranza di vita: **4 mesi.**

Totale: 58 anni e 4 mesi + 35 anni di contributi, + 12 mesi di finestra mobile

3) Pensione di vecchiaia (età + contribuzione): requisito: 60 anni + anni 36 di contribuzione.

Con una anzianità contributiva inferiore, ai si applicano mesi 12 + **4 di speranza di vita (61 anni e 4 mesi di età)** e 12 mesi di finestra mobile (**62 e 4 mesi di età**). Se nell'arco di questi periodi si maturano i 36 anni di contribuzione, si va in pensione dal momento in cui si è perfezionato il diritto alla pensione anticipata **di cui al punto 2**

PS: L'anno 2029 e 2030 non vengono riportati, in quanto dal 2029 è previsto un nuovo adeguamento generale **alla speranza di vita** per tutti i regimi previdenziali.

Le Tabelle:

PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA e VIGILI DEL FUOCO								
Limiti ordinamentali								
Qualifiche	ANNO	Requisito Diritto		Aspettativa di Vita	Requisito diritto		Finestra Mobile	Requisito Trattamento
		aa.	mm.	mm.	aa.	mm.	mm.	aa. mm.
Dirigente Generale	2025/2026	65	0	12	66	0	12	67 0
Dirigente Superiore	2025/2026	63	0	12	64	0	12	64 0
Qualifiche Inferiori	2025/2026	60	0	12	61	0	12	62 0
Dirigente Generale	2027	65	0	1 + 12	66	1	12	67 1
Dirigente Superiore	2027	63	0	1 + 12	64	1	12	65 1
Qualifiche Inferiori	2027	60	0	1 + 12	61	1	12	62 1
Dirigente Generale	2028	65	0	4 + 12	66	4	12	67 4
Dirigente Superiore	2028	63	0	4 + 12	64	4	12	65 4
Qualifiche Inferiori	2028	60	0	4 + 12	61	4	12	62 4
Dirigente Generale	2029	65	0	5 + 12	66	5	12	67 5
Dirigente Superiore	2029	63	0	5 + 12	64	5	12	65 5
Qualifiche Inferiori	2029	60	0	5 + 12	61	5	12	62 5
Dirigente Generale	2030	65	0	6 + 12	66	6	12	67 6
Dirigente Superiore	2030	63	0	6 + 12	64	6	12	64 6
Qualifiche Inferiori	2030	60	0	6 + 12	61	6	12	62 6
Dirigente Generale	2031/2032(*)	65	0	9 + 12	66	9	12	67 9
Dirigente Superiore	2031/2032(*)	63	0	9 + 12	64	9	12	65 9
Qualifiche Inferiori	2031/2032(*)	60	0	9 + 12	61	9	12	62 9

(*) stima

PENSIONE DI VECCHIAIA

NOTA: Se nell'arco di questi periodi si maturano i 36 anni di contribuzione, si va in pensione, dal momento in cui si è perfezionato il diritto alla pensione di anzianità secondo la tabella sottostante

PENSIONE DI ANZIANITA'



PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA e VIGILI DEL FUOCO						
PENSIONE DI ANZIANITA' a domanda (anzianità contributiva a prescindere dell'età)					PENSIONI CON LE QUOTE	
ANNO	Requisito		Finestra	Requisito	maturazione diritto (età anni/mesi + contributi)	maturazione Trattamento
	Diritto	Mobile	Trattamento	aa. mm.		
2025/2026	41	0	15	42 3	58 + 35 nel 2025/2026	dopo 12 mesi
2027	41	1	15	42 4	58/01 + 35 nel 2027	dopo 12 mesi
2028	41	4	15	42 7	58/04 + 35 nel 2028	dopo 12 mesi
2029	41	5	15	42 8	58/05 + 35 nel 2029	dopo 12 mesi
2030	41	6	15	42 9	58/06 + 35 nel 2030	dopo 12 mesi
2031/2032(*)	41	9	15	43 0	58/9 + 35 nel 2031/2032 (*)	dopo 12 mesi
(*) stima						

Retromarcia al casello autostradale



L'art. 176 del Codice della strada stabilisce che sulle carreggiate, rampe e svincoli autostradali è assolutamente vietato invertire il senso di marcia ed effettuare la retromarcia. L'unica deroga riguarda le manovre strettamente necessarie all'interno delle aree di servizio o di parcheggio, ma il casello non rientra in queste eccezioni.

Nel momento in cui un automobilista imbocca una corsia del casello autostradale, si trova automaticamente in un'area dove la marcia indietro è proibita, indipendentemente dalla velocità, dalla distanza da percorrere o dalla presenza apparente di altri veicoli.

Chi decide di fare retromarcia al casello è soggetto alla sanzione amministrativa che va da un minimo di 430 euro e un massimo di 1.731 euro, con un ulteriore aggravamento di un terzo se l'infrazione viene commessa nelle ore notturne, precisamente tra le 22 e le 7 del mattino.

La violazione comporta, altresì, la decurtazione immediata di 10 punti dalla patente.

Nel caso in cui l'automobilista effettui una inversione di marcia o attraversi lo spartitraffico nel tratto antistante il casello si ricade nel divieto di inversione di marcia in autostrada, sempre disciplinato dall'articolo 176 del Codice della Strada, e le sanzioni lievitano in modo esponenziale con la possibilità concreta di revoca della patente, fermo amministrativo o confisca del veicolo nei casi più gravi o in presenza di recidiva.

La severità delle sanzioni trova la sua ragione d'essere nei rischi concreti che la retromarcia al casello comporta per la sicurezza stradale. All'ingresso o all'uscita dell'autostrada si crea una situazione di traffico particolare, con veicoli che si dispongono in corsie parallele, spesso con visibilità laterale limitata e con l'attenzione dei conducenti concentrata su aspetti pratici come il pagamento del pedaggio, il funzionamento del Telepass o l'apertura delle sbarre.

Pertanto, se ci si trova nella corsia sbagliata del casello, la soluzione corretta è non fare alcun movimento all'indietro. Bisogna restare fermi nella posizione in cui ci si trova, avvicinarsi alla



colonnina e utilizzare il pulsante di assistenza o l'interfono per mettersi in contatto con l'operatore di turno.

Nel caso in cui ci si trovi per errore in una corsia Telepass senza possedere il dispositivo, oppure se si verifica un problema con il metodo di pagamento scelto, l'operatore può registrare la situazione, aprire manualmente la sbarra e fornire le indicazioni necessarie per regolarizzare il pedaggio. Nella maggior parte dei casi viene richiesto di compilare un modulo, di pagare successivamente attraverso i canali indicati o di seguire una procedura online di convalida. Questa procedura richiede qualche minuto in più rispetto al transito normale, ma evita sanzioni devastanti, incidenti potenzialmente gravi e complicazioni con l'assicurazione.

L'articolo 176 del Codice della Strada prevede un'unica eccezione al divieto assoluto di retromarcia, che riguarda esclusivamente i veicoli di servizio dell'autostrada o di emergenza, come mezzi di soccorso, ambulanze e veicoli per la manutenzione stradale.

Non è incostituzionale la riforma del reato di traffico di influenze



Pur limitando significativamente la tutela penale del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, la riforma del reato di traffico di influenze illecite realizzata nel 2024 non viola gli obblighi internazionali discendenti dalla Convenzione di Strasburgo sulla corruzione.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 185, depositata oggi, che ha ritenuto non fondata una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Roma.

Il giudice rimettente doveva giudicare della responsabilità penale di alcuni imprenditori, accusati di

traffico di influenze per avere versato più di undici milioni di euro a un mediatore, il quale si sarebbe impegnato ad attivarsi presso il Commissario per l'emergenza COVID per assegnare a una serie di imprese cinesi l'appalto relativo alla fornitura di 800 milioni di mascherine. Poiché la nuova formulazione del reato di traffico di influenze illecite, risultante dalla riforma del 2024, non si accontenta più che il denaro sia versato in vista di una generica "mediazione illecita", ma richiede che tale mediazione abbia a oggetto la commissione di un reato da parte di un pubblico ufficiale, gli imputati avrebbero dovuto essere assolti.

La stessa pubblica accusa aveva, infatti, contestato al Commissario, nel medesimo procedimento, il reato di abuso di ufficio, che per effetto della medesima riforma del 2024 non costituisce più reato.

Il Tribunale di Roma, tuttavia, dubitava della compatibilità della riforma con l'obbligo, discendente dalla Convenzione di Strasburgo, di incriminare il traffico di influenze.

L'articolo 12 della Convenzione descrive infatti il reato come il fatto di chi offre, promette o versa denaro a un mediatore affinché eserciti una "improper influence" su un pubblico ufficiale, senza richiedere necessariamente che questa influenza debba essere finalizzata a ottenere la commissione di un reato da parte dello stesso pubblico ufficiale.

La Corte ha anzitutto confermato, in linea con quanto già stabilito nella sentenza numero 95 del 2025 sull'abrogazione dell'abuso d'ufficio, che la violazione degli obblighi internazionali di criminalizzazione di una condotta può dar luogo a una violazione dell'articolo 117 della Costituzione, che impone al legislatore il rispetto degli obblighi internazionali. Inoltre, essa ha riconosciuto che



dall'articolo 12 della Convenzione di Strasburgo discende, per il legislatore, un obbligo di prevedere nell'ordinamento penale italiano il reato di traffico di influenze illecite.

La Corte ha però ritenuto che il concetto di "influenza impropria" utilizzato dalla Convenzione abbia contorni vaghi, che necessariamente debbono essere precisati dal legislatore nazionale. Ciò anche in relazione alla persistente mancanza di una disciplina del lobbying, che consenta di tracciare una chiara linea distintiva «tra illegittime e legittime forme di intermediazione con i pubblici ufficiali, finalizzate a rappresentare e sostenere interessi di singoli individui e imprese, ovvero interessi diffusi e collettivi, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dello stesso legislatore». Pertanto, la scelta del legislatore italiano di fornire una interpretazione restrittiva di "mediazione illecita", ancorata alla necessità che l'accordo tra le parti abbia a oggetto la commissione di un reato da parte del pubblico ufficiale, si colloca secondo la Corte «all'interno dello spazio di discrezionalità che la stessa Convenzione di Strasburgo lascia aperto al legislatore nazionale, chiamato a concretizzare le clausole generali contenute nello strumento internazionale in armonia con i principi del proprio ordinamento, tra cui quello – di rango costituzionale – di precisione della legge penale».

La Corte ha, peraltro, invitato il legislatore a introdurre una organica disciplina delle attività di lobbying, da tempo e da più parti auspicata. «Tale disciplina» – ha sottolineato la Corte – «appare necessaria, al fine di definire con chiarezza le condotte di illecita influenza sui pubblici ufficiali e di prevedere sanzioni per l'inosservanza delle relative prescrizioni, garantendo così trasparenza alle prassi di interlocuzione con le istituzioni, onde assicurare ai consociati la possibilità di un più accurato controllo sull'operato della pubblica amministrazione e dei propri rappresentanti eletti».

L'adozione di una simile disciplina potrebbe, d'altra parte, «consentire al legislatore di rimeditare le attuali scelte in materia di disciplina penale del traffico di influenze illecite, sì da assicurare una più incisiva tutela degli stessi interessi collettivi – essi pure di rango costituzionale – all'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione contro condotte di indubbia gravità, che restano oggi del tutto sprovviste di sanzione».

(Fonte: Corte Costituzionale)

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

29/12 -Procedura di mobilità del personale del ruolo ordinario degli agenti e assistenti della Polizia di Stato dicembre 2025 - Seguito - Apertura straordinaria portale

IMU seconda casa abitata da coniuge e figlio



In risposta ad alcune richieste di chiarimento che ci sono pervenute, si precisa che la sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito il diritto dei coniugi ad applicare l'esenzione IMU nel caso in cui vivano separatamente (la n.209/2022) si riferisce ai casi in cui gli stessi siano proprietari o comproprietari degli immobili in cui risiedono.

Pertanto, i coniugi con residenza separata hanno diritto alla doppia esenzione dell'imposta sulla prima casa soltanto se sono proprietari dell'abitazione in cui vivono e se, oltre alla dimora abituale, hanno anche residenze

separate.

L'IMU è un'imposta sulla proprietà degli immobili, quindi il primo aspetto rilevante è in ogni caso il possesso della casa. Prima del 2022, la legge prevedeva che potessero applicare l'esenzione IMU prima casa a uno solo dei due immobili. La pronuncia ha dichiarato invece illegittime le parti dell'art. 13 del Decreto-legge 201/2011 che escludevano la doppia esenzione.

La Corte ha ritenuto che nell'attuale contesto, «caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale».

Non ritenere sufficiente la residenza e la dimora abituale in un determinato immobile, dato facilmente accertabile, «determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile».

Questa sentenza ha superato tutte le precedenti norme, più restrittive, stabilendo quindi il diritto alla doppia esenzione IMU per i due proprietari che però devono anche avere la residenza nell'immobile in cui dimorano separatamente.

